



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 10 "DEI CECCH ORIENTALE" - ORDINANZA DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO, IN COMUNE DI CIVO

ORDINANZA N. 95

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- nella notte tra il 24 ed il 25 aprile 2026, a seguito della caduta di un masso che ha interessato la carreggiata stradale, su segnalazione dei VVF, il personale reperibile della Provincia ha proceduto alla chiusura della SP10, nei pressi del km 1+700, in territorio del Comune di Civo (SO). La strada è poi stata riaperta nel corso della giornata successiva (25 aprile 2026), a seguito di apposito sopralluogo eseguito dal geologo incaricato, dr. Fabrizio Bigioli;
- nel corso del predetto sopralluogo il geologo incaricato ha prescritto la realizzazione di un intervento urgente di miglioramento delle condizioni di sicurezza del tratto di SP10 in argomento, consistente nella posa di una nuova barriera paramassi (previo disgaggio, taglio della vegetazione e posa di una barriera provvisoria);
- l'intervento sopraccitato è stato disposto dalla scrivente Provincia e affidato, con determinazione n. 553 del 29 aprile 2026, alla società Speciali Costruzioni S.r.L. (P. IVA 00598430148) con sede in via Ezio Vanoni n. 42 a Val Masino (SO);

VISTA la richiesta del responsabile del servizio Viabilità e Idrogeologico nonché RUP dell'intervento, Ing. Angelo Colombi, registrata al protocollo al n. 11120/2026, con cui è stata richiesta l'emissione di un'ordinanza di limitazione del traffico a senso unico alternato, per l'esecuzione dei sopraccitati lavori;

RITENUTO indispensabile, per consentire l'esecuzione dei suddetti lavori, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un provvedimento di limitazione del traffico a senso unico alternato, nell'area interessata;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio, in ottemperanza al Codice della Strada, al fine di garantire l'assoluta regolarità della circolazione nel tratto interessato dai lavori di che trattasi;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la circolazione a senso unico alternato sulla strada provinciale n. 10 "dei Cech orientale", nei pressi del km 1+700, in comune di Civo, **con decorrenza immediata e fino a fine lavori, e comune entro e non oltre il giorno 15 giugno 2026.**

Il sabato, la domenica e nei giorni festivi anche infrasettimanali, il traffico dovrà essere ripristinato a doppio senso di circolazione, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza.

È consentito alla ditta esecutrice dei lavori sospendere, per brevi periodi, la circolazione, per l'effettuazione dello scarico del materiale di cantiere o di altre lavorazioni che non possono essere eseguite con la strada aperta al traffico.

Nell'area di cantiere il transito avverrà con limite di velocità di 30 km/h.

L'impresa esecutrice dei lavori osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica indicante la temporanea limitazione al transito;
- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada (D. Lgs n. 285/1992) e dal regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992);
- la limitazione del transito ad una corsia dovrà essere regolata in base ai flussi veicolari, secondo le esigenze di cantiere e in conformità con i precetti dell'articolo 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- segnalare il cantiere con opportune luci notturne ed in caso di scarsa visibilità;
- disporre tutti i dispositivi di protezione e confinamento necessari alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- collocare dispositivi con funzione di attenuatori d'urto in caso di ostacoli occupanti la carreggiata stradale;
- la corsia che rimane aperta al traffico deve presentare la pavimentazione sempre pulita e libera da qualsiasi materiale proveniente dal cantiere;
- provvedere all'immediata riapertura della corsia al termine del periodo di chiusura anzidetto, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza;
- alla fine dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea;
- in caso di inconvenienti, un incaricato della ditta esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

- Speciali Costruzioni S.r.L. - cell. n. 335 7307234

- la sorveglianza e la manutenzione di tutta la segnaletica sono a carico della società esecutrice.

È comunque fatta salva l'applicazione scrupolosa degli schemi segnaletici previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 2002.

La società Speciali Costruzioni S.r.L. terrà la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse prevenire loro da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

È, inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che la società Speciali Costruzioni S.r.L. possa pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 29/04/2026

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del servizio: Ing. Sara Fortini (tel. 0342 531321)

Responsabile del servizio Viabilità e Idrogeologico/RUP: Ing. Angelo Colombi (tel. 0342 531214)

Direttore dei lavori: geom. Andrea Lanzini (tel. 0342 531342)